

PROGETTO ESECUTIVO

Condotta di adduzione idropotabile primaria
Cà Diedo - Porto Viro

ELABORATO	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME AMMINISTRATIVE					SCALA
H.1						
CODICE	1132	RO	40,52	A	PE	
REVISIONE	REDAZIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE	DATA	NOTE	
00	HMR	HMR-M.F.	M.M.	OTT. 2023	EMISSIONE	
01	HMR	HMR-M.F.	M.M.	DIC. 2023	VERIFICA 1	
02	AV	HMR-M.F.	M.M.	FEB. 2024	AGGIORNAMENTO	

IL PROGETTISTA

R.T.P.:

CAPOGRUPPO:



HMR Ambiente Srl
Piazzale Stazione 7
35131 PADOVA

MANDANTI:



INGEGNERIA 2P & associati srl
Via G.B. Dall'Armi 27/3
30027 San Donà di Piave (VE)
Ing. Corrado Petris
Ing. Caterina Masotto



Lantech Ingegneria Srl
Via Monte Zebio 4
36012 Asiago (VI)
Ing. Gianluca Rodeghiero

Responsabile generale della progettazione e dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche

Coordinatore generale di progetto

Ing. Fabrizio Parboni Arquati

Dott. Geol.
Pier Andrea VORLICEK
Via Martiri della Libertà 29
35042 Este (PD)



IDROSTUDI Srl
Area Science Park
Padriciano 99
34149 TRIESTE
Dott. Ing. Luca Falcomer

Sede legale e operativa: Via C. Colombo n. 29/a - 35043 Monselice (PD); tel. 0429/787611

Sede operativa: Viale B. Tisi da Garofolo, 11 – 45100 Rovigo (RO); tel. 0425/1560011

e-mail: info@acquevenete.it; protocollo@pec.acquevenete.it

web: www.acquevenete.it

PIANO A.A.T.O. POLESINE.

Progetto n. 1132

Lavori di sostituzione e razionalizzazione rete idrica

Comune di Rosolina, Porto Viro.

Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro

C.I.G.: 8776255ABA


CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta) Fornitura e posa di condotta in ghisa (a misura) Attraversamenti speciali (a corpo)	8.473.180,67 € 2.965.759,28 €
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	799.388,49 €
1)	Totale appalto (a + b)	12.238.328,44 €

c)	Somme a disposizione dell'amministrazione	1.761.671,56 €
----	---	----------------


2)	Totale progetto (1 + c)	14.000.000,00 €
-----------	--------------------------------	------------------------

<i>Il direttore dei lavori Ing.</i>	<i>Il responsabile del progetto Ing.</i>	<i>Il progettista Ing.</i>
	Marco Milan	Fabrizio Parboni Arquati


	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE	<i>Commessa:</i>	
		rev	data
		01	dicembre 2023
		00	ottobre 2023
	<i>Pag. 1 di 47 totali</i>		

Sommar

CAPO 1.	NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art 1.	Oggetto dell'appalto e definizioni	3
Art 2.	Ammontare dell'appalto e importo del contratto.....	4
Art 3.	Modalità di stipulazione del contratto	4
Art 4.	Categorie dei lavori	5
Art 5.	Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili.....	5
CAPO 2.	DISCIPLINA CONTRATTUALE	7
Art 6.	Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto.....	7
Art 7.	Documenti che fanno parte del contratto.....	7
Art 8.	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	8
Art 9.	Modifiche dell'operatore economico Appaltatore	8
Art 10.	Rappresentante dell'Appaltatore, domicilio e direttore di cantiere	8
Art 11.	Norme generali su materiali, componenti, sistemi e esecuzione	8
Art 12.	Convenzioni in materia di valuta e termini.....	9
CAPO 3.	TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	10
Art 13.	Consegna e inizio dei lavori	10
Art 14.	Termini per l'ultimazione dei lavori.....	11
Art 15.	Proroghe	11
Art 16.	Sospensioni ordinate dalla DL, totali e parziali.....	11
Art 17.	Sospensioni ordinate dal RUP, totali e parziali.....	13
Art 18.	Penali e premio di accelerazione	13
Art 19.	Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore.....	13
Art 20.	Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	14
Art 21.	Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	15
CAPO 4.	CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	16
Art 22.	Lavori a corpo	16
Art 23.	Lavori a misura.....	16
Art 24.	Lavori in economia.....	16
Art 25.	Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....	17
CAPO 5.	DISCIPLINA ECONOMICA.....	18
Art 26.	Disciplina pagamenti	18
Art 27.	Pagamenti in acconto.....	18
Art 28.	Disciplina della contabilità e dell'atto di verifica finale: oneri dell'Appaltatore e pagamenti relativamente al conto finale e alla rata di saldo.....	18
Art 29.	Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti	19
Art 30.	Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	20
Art 31.	Anticipazione.....	20
Art 32.	Cessione del contratto e cessione dei crediti	20
CAPO 6.	CAUZIONI E GARANZIE.....	21

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE	<i>Commessa:</i>	
		rev	data
		01	dicembre 2023
		00	ottobre 2023
		<i>Pag. 2 di 47 totali</i>	

Art 33.	Garanzia provvisoria e definitiva	21
Art 34.	Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore	21
CAPO 7.	DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....	22
Art 35.	Modifica dei contratti in corso d'esecuzione.....	22
Art 36.	Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	22
CAPO 8.	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	23
Art 37.	Adempimenti preliminari in materia di sicurezza.....	23
Art 38.	Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	24
Art 39.	Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC).....	24
Art 40.	Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento	25
Art 41.	Piano operativo di sicurezza (POS).....	25
Art 42.	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	26
CAPO 9.	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	27
Art 43.	Subappalto e subcontratti	27
CAPO 10.	CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....	28
Art 44.	Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore, riserve e controversie	28
Art 45.	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	30
Art 46.	Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)	31
Art 47.	Risoluzione del contratto e Esecuzione d'ufficio dei lavori.....	31
CAPO 11.	DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	34
Art 48.	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	34
Art 49.	Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione.....	34
Art 50.	Presa in consegna dei lavori ultimati e anticipata.....	34
CAPO 12.	NORME FINALI	36
Art 51.	Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore	36
Art 52.	Conformità agli standard sociali.....	39
Art 53.	Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione.....	40
Art 54.	Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.....	40
Art 55.	Terre e rocce da scavo	40
Art 56.	Custodia del cantiere	41
Art 57.	Cartello di cantiere	41
Art 58.	Tracciabilità dei pagamenti.....	41
Art 59.	Disciplina antimafia.....	42
Art 60.	Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali.....	42
Art 61.	Spese contrattuali, imposte, tasse	43
CAPO 13.	ALLEGATI alla Parte prima	44

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro		<i>Commessa:</i>	
	Prog. n. 1132		rev	data
	PROGETTO ESECUTIVO			
	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE			
			01	dicembre 2023
			00	ottobre 2023
			<i>Pag. 3 di 47 totali</i>	

PARTE PRIMA - Definizione tecnica ed economica dell'appalto e disciplina dei rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art 1. **Oggetto dell'appalto e definizioni**

1. L'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'opera individuata nel progetto esecutivo denominato "Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro".
2. L'intervento è così individuato:
 - a) **denominazione conferita dalla Stazione appaltante:**
PIANO A.A.T.O. POLESINE. Progetto n.1132 Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro;
 - b) **ubicazione dell'intervento:**
Comuni di Rosolina, Porto Viro
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito anche CSA), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo/esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova applicazione, sul punto, la disciplina del Codice civile e, segnatamente, l'articolo 1176, comma 2 e l'articolo 1374.
5. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
 - a) **Codice dei contratti o Codice:** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
 - b) **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - c) **Stazione appaltante:** qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice;
 - d) **Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 65 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
 - e) **RUP:** il Responsabile Unico di Progetto, secondo la disciplina contenuta all'art. 15 del Codice dei contratti;
 - f) **DL:** l'ufficio di direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori e composto anche dai soggetti di cui egli si avvale;
 - g) **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva, di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 (in Gazz. Uff., 1° giugno 2015, n. 125);
 - h) **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'allegato II.12 del Codice dei contratti;
 - i) **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
 - j) **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;
 - k) **Oneri di sicurezza (di seguito anche OS):** gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella


	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE		<i>Commessa:</i>	
			rev	data
			01	dicembre 2023
			00	ottobre 2023
			Pag. 4 di 47 totali	

tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014);

- l) **CSE:** il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;
- m) **Lista per l'offerta:** la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori, dove l'offerente indica i prezzi unitari offerti per ciascuna lavorazione o fornitura, su apposita lista predisposta dalla Stazione appaltante che la correda preventivamente con le pertinenti unità di misura e le quantità, come desunte dal computo metrico integrante il progetto posto a base di gara.

I rimandi alla lista per l'offerta presenti nel CSA non vanno considerati se fra gli elaborati progettuali non è presente la suddetta lista.

Art 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto

1. L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta a euro 12.238.328,44 (dodicimilioniduecentotrentottomilatrecentoventotto/44) come risulta dal seguente prospetto, indicato ai sensi e per gli effetti delle eventuali richieste di subappalto di cui all'art. 119 del Codice dei contratti:

			Importi in euro
1	<i>Importo dei lavori</i>		€ 11.438.939,95
<i>di cui:</i>	1.1	<i>lavori a misura</i>	€ 8.473.180,67
	1.2	<i>lavori a corpo</i>	€ 2.965.759,28
	1.3	<i>lavori in economia</i>	€ 0,00
2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 799.388,49
TOT	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (1 + 2)		€ 12.238.328,44
<i>di cui:</i>	soggetti a ribasso		non soggetti a ribasso
1	Importo dei lavori a corpo e misura		€ 11.419.212,91
2	Oneri per l'attuazione del piano sicurezza		€ 799.388,49
	IMPORTI SOGGETTI E NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 11.419.212,91
			€ 819.115,53


2. L'importo contrattuale risulta dall'offerta complessiva dell'aggiudicatario presentata in sede di gara.

Art 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato in parte "a misura" e parte "a corpo".

Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.

Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE	<i>Commessa:</i>	
		rev	data
		01	dicembre 2023
		00	ottobre 2023
		<i>Pag. 5 di 47 totali</i>	

2. È stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che per i lavori indicati nella tabella di cui articolo 2, comma 1, punto 1.1, previsti a misura negli atti progettuali, i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a misura”;

3. I prezzi contrattuali dell'«elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, per i lavori a misura, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, del presente Capitolato speciale.

4. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Art 4. Categorie dei lavori

1. I lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali/specializzate «OG6» - “Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione”.

L'importo della categoria prevalente, al netto dell'importo delle categorie scorporabili, ammonta a euro 9.555.616,33.

L'importo della categoria scorporabile ammonta a euro 2.682.712,11, classificabili in categoria «OS35» - “Interventi a basso impatto ambientale”.

Le categorie di cui al presente comma costituiscono indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato II.12 del Codice.


2. Per l'esecuzione dei lavori è necessario il possesso della attestazione SOA nella/e categoria/e di cui al comma 1, così come previsto dall'allegato II.12 del Codice.

a) Si segnala che sono previste lavorazioni su beni contenenti amianto nella percentuale del 0,023%, le quali dovranno essere eseguite da impresa iscritta all'Albo Gestori Ambientali nella categoria per classe adeguata.

Art 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee sono indicate nella seguente tabella:


Cat.	Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavorazioni omogenee del progetto.	Lavori (importi in euro)	Incidenza %
LAVORI DA ESEGUIRE A MISURA			
OG6	Tubazioni interrate	4.906.372,53	57.90%
OG6	Demolizioni e rimozioni	47.996,15	0.57%
OG6	Demolizioni e rimozioni: opere in cementoamianto	2.519,02	0.03%
OG6	Piste di cantiere	178.983,64	2.11%
OG6	Scavi e riempimenti	2.137.230,04	25.22%
OG6	Conferimenti a scarica	122.658,80	1.45%
OG6	Ripristini	159.471,23	1.88%
OG6	Strutture in c.a. prefabbricate	1.144,96	0.01%
OG6	Strutture in c.a. gettate in opera	367,88	0.004%
OG6	Nodi, valvole, sfiati e scarichi	623.161,15	7.35%

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro		<i>Commessa:</i>	
	Prog. n. 1132		rev	data
	PROGETTO ESECUTIVO			
	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE			
			01	dicembre 2023
			00	ottobre 2023
			Pag. 6 di 47 totali	

OG6	Trivellazione orizzontale controllata	161.263,49	1.90%
OG6	Attraversamenti idrografia	20.994,34	0.25%
OG6	Protezione catodica	55.480,00	0.65%
OG6	Lavorazioni in economia non ribassabili	19.727,04	0.23%
OG6	Lavorazioni in economia ribassabili	35.810,40	0.42%
	TOTALE LAVORI A MISURA	8.473.180,67	100,00 %
OG6	Attraversamento scolo Cà Morosini	35.503,52	1.20%
OG6	Attraversamento scolo Duse	38.830,23	1.31%
OG6	Attraversamento scolo Vallesina	36.181,28	1.22%
OG6	Attraversamento scolo Portesin	111.744,87	3.77%
OG6	Attraversamento scolo Contarin-Carrer	88.080,31	2.97%
OS35	Attraversamento scolo Rosolina	400.487,92	13.50%
OS35	Attraversamento scolo Moceniga – Po di Levante	1.449.288,22	48.87%
OS35	Attraversamento Collettore Padano - Polesano	805.642,93	27.16%
	TOTALE LAVORI A CORPO	2.965.759,28	100,00 %
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Categoria OG6			772.095,45
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Categoria OS35			27.293,04
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA			799.388,49
IMPORTO TOTALE			12.238.328,44

2. Gli importi a misura, corpo ed in economia, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti rispettivamente alla rendicontazione contabile di cui al Capo 4 del presente Capitolato speciale.

3. Il costo della manodopera è stimato in euro 1.067.022,50 sulla base del CCNL edilizia.

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE	Commissa:	
		rev	data
		01	dicembre 2023
		00	ottobre 2023
	Pag. 7 di 47 totali		

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE


Art 6. Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto.

Art 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il Capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo/esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, come elencati nell'allegato «A»;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 3 del presente Capitolato speciale;
 - e) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - f) il POS - PSS;
 - g) il cronoprogramma di cui all'articolo 18 dell'Allegato I.7 del Codice;
 - h) le polizze di garanzia previste dal Codice;
2. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - i) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
 - j) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3;

(solo per gli appalti da aggiudicare mediante offerta a prezzi unitari)
 - k) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali che da qualsiasi altro loro allegato.

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE		<i>Commessa:</i>	
	rev	data		
	01	dicembre 2023		
	00	ottobre 2023		
			Pag. 8 di 47 totali	

Art 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art 9. Modifiche dell'operatore economico Appaltatore


1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, di risoluzione del contratto e di misure straordinarie di gestione si fa riferimento a quanto disciplinato dall'art. 124 del Codice dei contratti.

Art 10. Rappresentante dell'Appaltatore, domicilio e direttore di cantiere

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art 11. Norme generali su materiali, componenti, sistemi e esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE		<i>Commessa:</i>	
	rev	data		
	01	dicembre 2023		
	00	ottobre 2023		
			Pag. 9 di 47 totali	

indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci di cui all'Elenco prezzi Unitari.

2. L'approvvigionamento dei materiali dell'intero appalto deve avvenire nel rispetto dei limiti di cui all'art. 170 comma 2 del Codice. La quantificazione della soglia percentuale del 50% di prodotti di origine europea è determinata con i prezzi a base d'asta. Sarà cura dell'Appaltatore dimostrare, prima dell'inizio dei lavori, la conformità di origine delle forniture.

3. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato generale d'appalto (laddove il riferimento alla disciplina dei nuovi prezzi e delle "riserve" dell'esecutore è da intendersi qui riferito, rispettivamente, alle previsioni di cui agli artt. 37 e 45 del presente capitolato) e l'art. 4 dell'Allegato II.14 del Codice.

4. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al regolamento (UE) n. 305/2011 e D.L.gs 106/2017.


5. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alla Normativa tecnica sulle costruzioni vigente.

Art 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in Euro.

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono Iva esclusa.


3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE		<i>Commessa:</i>	
	rev	data		
	01	dicembre 2023		
	00	ottobre 2023		
			Pag. 10 di 47 totali	

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art 13. Consegna e inizio dei lavori

1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori a seguito della sottoscrizione del contratto.
2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
4. Qualora siano decorsi almeno 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto e la consegna dei lavori non sia ancora intervenuta, l'Appaltatore, nella misura in cui sopporti infruttuosamente spese contrattuali e nella ritenuta imputabilità della mancata consegna alla Stazione appaltante, è tenuto, a pena di decadenza dal far valere in futuro tali maggiori oneri, a proporre tempestiva istanza di recesso dal contratto.
Ove tale istanza venga accolta dalla Stazione appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'art. 3 dell'allegato II.14 al Codice. Oltre a tali somme, nessun altro indennizzo o compenso spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento di tali importi, debitamente quantificata, è inoltrata dall'Appaltatore, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.
Ove, invece, tale istanza non venga accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha diritto a un indennizzo per maggiori oneri dipendenti da ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal comma 13 dell'art. 3 dell'allegato II.14 al Codice. La richiesta di pagamento di tali importi è formulata dall'Appaltatore, a pena di decadenza, mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna dei lavori e deve essere confermata, debitamente quantificata, parimenti a pena di decadenza, nel registro di contabilità.
5. Una volta iniziata la consegna, la Stazione appaltante può sospenderla per ragioni di forza maggiore e per circostanze ad essa non riconducibili. Se l'appaltatore ritenga che la sospensione della consegna sia addebitabile alla stazione appaltante, egli, una volta decorsi 60 giorni dalla sospensione, è tenuto, a pena di decadenza, a proporre istanza di recesso; con conseguente applicazione della disciplina di cui al precedente comma.
4. In relazione alla natura dei lavori da eseguire nel caso di specie ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili e previa autorizzazione preventiva del RUP, il direttore dei lavori può procedere alla consegna parziale dei lavori. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscriverne riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori.

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE		<i>Commessa:</i>	
	rev	data		
	01	dicembre 2023		
	00	ottobre 2023		
			Pag. 11 di 47 totali	

Art 14. Termini per l'ultimazione dei lavori


1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 532 (cinquecentotrentadue) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. A questi seguiranno, a distanza di almeno 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, i lavori di ripristino definitivo della sede stradale, per la durata di altri 7 giorni (sette).
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto dei periodi di ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art 15. Proroghe

1. Se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui al precedente articolo 14, può chiedere una proroga, presentando apposita e tempestiva richiesta motivata, non appena risulta chiaro che il termine contrattuale non può essere rispettato e, comunque, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. A tale ultimo fine, si ritiene congruo un anticipo di almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di cui al cit. articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di 30 giorni, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente al trentesimo giorno; in questo caso, la richiesta deve essere specificamente motivata anche in relazione alla circostanza della tardività della chiesta proroga.
3. La richiesta di proroga dell'esecutore è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si sia espresso entro 10 giorni dalla richiesta e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2, i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art 16. Sospensioni ordinate dalla DL, totali e parziali

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatiche oggettivamente eccezionali o altre circostanze speciali imprevedibili alla stipula del contratto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: sorprese geologiche, geotecniche e idrogeologiche; fatto dell'attività amministrativa o giudiziaria, ecc.) che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE		<i>Commessa:</i>	
	rev	data		
	01	dicembre 2023		
	00	ottobre 2023		
			Pag. 12 di 47 totali	

120, comma 1, lettera c), e comma 2, del Codice dei contratti. In tali casi, nessun indennizzo spetta all'Appaltatore.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) le ragioni che abbiano determinato l'interruzione dei lavori da parte della DL;
- b) lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimanga interrotta, indicando le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
- c) la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;
- d) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione compilato dalla DL deve essere controfirmato dall'Appaltatore, anche in segno di motivato dissenso. A tal fine, qualora l'Appaltatore intenda contestare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 per la disposta sospensione è tenuto a firmare "con riserva" il verbale e a esplicitarne le ragioni, a pena di decadenza, nei successivi 15 giorni.

4. Il verbale di sospensione compilato dalla DL deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante; se, invece, il RUP accerta come insussistenti le ragioni alla base della sospensione, essa non ha efficacia.


5. In ogni caso, la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, se accettata dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita.

6. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

7. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore deve diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori affinché provveda alla ripresa; la diffida, proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione e i relativi maggiori oneri conseguenti.

8. Ai sensi dell'articolo 121, comma 5, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere solo lo scioglimento del contratto, senza diritto ad alcuna altra indennità; in tal caso, se la Stazione appaltante si oppone allo scioglimento del contratto, l'Appaltatore avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, mediante specifica e dettagliata "riserva" che dovrà essere esplicitata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla comunicazione del rifiuto della Stazione appaltante.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti – ivi compresi gli oneri decadenziali incombenti sull'Appaltatore – si applicano anche alle sospensioni parziali, ossia quando, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori; in tal caso, l'esecutore dovrà proseguire le parti di lavoro eseguibili e nel verbale di sospensione verranno specificatamente indicate le lavorazioni sospese. Nel caso di sospensioni parziali il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE	<i>Commessa:</i>	
		rev	data
		01	dicembre 2023
		00	ottobre 2023
		<i>Pag. 13 di 47 totali</i>	

esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.

Art 17. Sospensioni ordinate dal RUP, totali e parziali


1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e alla DL.
3. Agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni – anche nella parte in cui si impongono oneri decadenziali in capo all'Appaltatore – di cui al precedente articolo 16, commi 2, 7, 8 e 9.

Art 18. Penali e premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari a 0,3 ‰ (zerovirgolate per mille) dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall'articolo 13, comma 4;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente a un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL o dal RUP;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all'articolo 19.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera c), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire.
5. La penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
6. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di contabilità nel corso d'esecuzione o nel conto finale.
7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art 19. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore

1. Entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE		<i>Commessa:</i>	
	rev	data		
	01	dicembre 2023		
	00	ottobre 2023		
			Pag. 14 di 47 totali	


mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine, non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori, intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.
- 3.** I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal Capitolato generale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE		<i>Commessa:</i>		
	rev		<i>data</i>		
			01	<i>dicembre 2023</i>	
			00	<i>ottobre 2023</i>	
			<i>Pag. 15 di 47 totali</i>		

settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono, altresì, motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.


3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

Art 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. La risoluzione contrattuale è disciplinata dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalle disposizioni dell'allegato II.14 ivi richiamate.

2. Nei casi di risoluzione contrattuale, si applicano le penali disciplinate nel presente atto, ferma la facoltà di Acquevenete S.p.A. di chiedere il maggior danno causato dall'inadempienza dell'Appaltatore.

3. Per il risarcimento dei danni subiti, Acquevenete S.p.A. potrà trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore, oltre che escutere la garanzia definitiva, nei limiti del ristoro dei danni effettivamente cagionati dall'inadempienza dell'Appaltatore.

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE		<i>Commessa:</i>	
	rev	data		
	01	dicembre 2023		
	00	ottobre 2023		
			Pag. 16 di 47 totali	

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art 22. Lavori a corpo


1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 5, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo 12 dell'allegato II.14 del Codice.
4. Gli Oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all'articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Art 23. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate *in loco*, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3.

Art 24. Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto, di cui all'articolo 2, comma 1, punto 1.3, è effettuata secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto dei ribassi d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente


	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE		<i>Commessa:</i>	
	rev		<i>data</i>	
		01		<i>dicembre 2023</i>
		00		<i>ottobre 2023</i>
				<i>Pag. 17 di 47 totali</i>

su questi ultimi due addendi.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

Art 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, accettati dalla DL, si stabilisce che possano essere valutati in contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE		<i>Commessa:</i>	
	rev	data		
	01	dicembre 2023		
	00	ottobre 2023		
			Pag. 18 di 47 totali	

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art 26. Disciplina pagamenti

1. I pagamenti in acconto e a saldo vengono effettuati secondo le norme del presente capo.

Art 27. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, raggiungono un importo non inferiore a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori.

2. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 il Direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di compilazione della stessa.

3. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato dall'importo derivante dalla documentazione di cui al comma 2:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo 2;
- b) incrementato della quota relativa degli Oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo 5, colonna OS;
- c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, secondo periodo del Codice dei contratti, da liquidarsi in sede di conto finale;
- d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;
- e) al netto del recupero dell'eventuale anticipazione contrattuale concessa.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento, emesso sulla base del SAL, a 60 (sessanta) giorni d.f.f.m..

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.


6. In deroga agli importi previsti al comma 1, allo scopo di consentire alla stazione appaltante le rendicontazioni annuali legate al bilancio, il Direttore dei lavori procederà alla stesura di uno stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 31 dicembre.

7. In tutti i casi gli atti contabili devono contenere l'inequivocabile distinzione tra i corrispettivi determinati a corpo e quelli determinati a misura.

Art 28. Disciplina della contabilità e dell'atto di verifica finale: oneri dell'Appaltatore e pagamenti relativamente al conto finale e alla rata di saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto dalla DL entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro effettiva ultimazione, accertata con apposito verbale ed è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP, unitamente a una relazione in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta e alla documentazione indicata al comma 5 dell'art. 12 dell'allegato II.14 al Codice.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla trasmissione. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE	<i>Commessa:</i>	
		rev	data
		01	dicembre 2023
		00	ottobre 2023
		<i>Pag. 19 di 47 totali</i>	

quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare, a pena di decadenza, le riserve già iscritte negli atti contabili che non siano già state risolte tra le parti. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine assegnato, il RUP, entro i successivi 60 giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non sia già intervenuta una risoluzione con la Stazione appaltante.

3. A valle del certificato di collaudo provvisorio o di quello di regolare esecuzione, l'eventuale rata di saldo – comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 27, comma 3, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva e – al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata a 60 (sessanta) giorni d.f.f.m..

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 29, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, comma 9, del Codice dei contratti.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Rimane comunque inteso e fermo che l'Appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili in corso d'opera, nonché le misure da adottare per farvi rimedio.

Art 29. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;


b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

d) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;

e) all'acquisizione, ai fini dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell'attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile.

2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE		<i>Commessa:</i>	
	rev		<i>data</i>	
			01	<i>dicembre 2023</i>
			00	<i>ottobre 2023</i>
			<i>Pag. 20 di 47 totali</i>	

subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente e, in ogni caso, l'Appaltatore, a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Art 30. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo


1. La revisione prezzi è disciplinata dall'art 60 del Codice.

Art 31. Anticipazione

1. L'anticipazione, secondo le modalità previste dall'art. 125 del Codice, verrà corrisposta nell'importo massimo del 20% del valore del contratto, nei limiti e alle condizioni indicate nella lettera di invito/disciplinare di gara.

Art 32. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto: dell'articolo 120 comma 12 del Codice, dell'articolo 6 dell'allegato II.14 al Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE		<i>Commessa:</i>	
	rev	data		
	01	dicembre 2023		
	00	ottobre 2023		
			Pag. 21 di 47 totali	

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art 33. Garanzia provvisoria e definitiva

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 del Codice dei contratti.

Art 34. **Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore**

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:


a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:

- a. partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso.
- b. partita 2) per le opere preesistenti: euro 1.000.000,0
- c. partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 500.00,00

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00.

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE		<i>Commessa:</i>	
	rev	data		
	01	dicembre 2023		
	00	ottobre 2023		
			Pag. 22 di 47 totali	


CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art 35. Modifica dei contratti in corso d'esecuzione

1. In tema di modifiche contrattuali trovano applicazione le disposizioni normative contenute nell'art. 120 del Codice e nell'art. 5 dell'allegato II.14 al Codice stesso; eccettuati i commi 7 e 8 del cit. art. 5 dell'all. sulla disciplina dei prezzi delle nuove prestazioni, applicandosi, sul punto, il disposto di cui al successivo art. 36.
2. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC di cui all'articolo 40, con i relativi costi non assoggettati a ribasso e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 41, nonché l'adeguamento dei POS di cui all'articolo 42.

Art 36. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
 - a) dal prezzario vigente di *Acquevenete S.p.A.*
 - b) dal prezzario della Regione Veneto;
 - c) ricavandoli, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore e approvati dal RUP.
3. I nuovi prezzi, ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori devono essere approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP.
4. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE		<i>Commessa:</i>	
	rev	data		
	01	dicembre 2023		
	00	ottobre 2023		
			Pag. 23 di 47 totali	

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art 37. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9 e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto:


- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- d) il DURC ai sensi dell'art. 47 del presente Capitolato;
- e) il documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

- a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 44;
- b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 45.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

- a) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e d), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE	<i>Commessa:</i>	
		rev	data
		01	dicembre 2023
		00	ottobre 2023
	<i>Pag. 24 di 47 totali</i>		

mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 65, commi 2, lettera f), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. L'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art 38. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. L'Appaltatore è obbligato anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».


4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art 39. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:

- a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE		<i>Commessa:</i>	
	rev	data		
	01	dicembre 2023		
	00	ottobre 2023		
			Pag. 25 di 47 totali	

- b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 44.

3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

- a) ad adeguare il PSC, se necessario;
b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art 40. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.


3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

- a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art 41. Piano operativo di sicurezza (POS)

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE	<i>Commessa:</i>	
		rev	data
		01	<i>dicembre 2023</i>
		00	<i>ottobre 2023</i>
		<i>Pag. 26 di 47 totali</i>	

citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

3. Ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 81/2008 l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, verificarne la loro congruenza, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, comma 4.

4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 42.

Art 42. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza


1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.


5. Ai sensi dell'articolo 119, comma 15, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE		<i>Commessa:</i>		
	rev		<i>data</i>		
			01	<i>dicembre 2023</i>	
			00	<i>ottobre 2023</i>	
			<i>Pag. 27 di 47 totali</i>		

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art 43. Subappalto e subcontratti

1. Il subappalto, il sub-affidamento in cottimo e i subcontratti in generale sono disciplinati dall'art. 119 del Codice.
2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere di diritto il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE		<i>Commessa:</i>	
	rev	data		
	01	dicembre 2023		
	00	ottobre 2023		
			Pag. 28 di 47 totali	

CAPO 10.

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art 44. Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore, riserve e controversie

1. Il direttore dei lavori comunica al RUP le contestazioni insorte con l'Appaltatore circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il RUP, se ritiene fondata la richiesta, può convocare le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuovere, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. L'eventuale decisione del RUP è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti dei commi che seguono.

2. Se le contestazioni tra DL e Appaltatore riguardano fatti, il direttore dei lavori redige un processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'esecutore o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso, copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di dieci giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

3. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ed ordini di servizio del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve con le modalità e nei termini di cui ai commi successivi.

4. L'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti.


3. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, ossia sul primo atto successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. Invece, nel caso di fatti continuativi – ovvero di fatti che o si ricollegano ad una serie causale o a una concatenazione di episodi di per sé privi di apprezzabile rilevanza onerosa – l'onere della riserva, a pena di decadenza, scatta allorché l'Appaltatore ha percezione che la potenzialità dannosa del fatto sia obiettivamente apprezzabile, secondo i criteri della diligenza e della buona fede; ossia, allorché l'appaltatore disponga di dati sufficienti per segnalare alla stazione appaltante le cause dell'evento per esso pregiudizievoli ed il presumibile onere economico, salvo poi precisarne l'entità nelle successive registrazioni o in chiusura del conto finale.

5. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.

6. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE	<i>Commessa:</i>	
		rev	data
		01	dicembre 2023
		00	ottobre 2023
		<i>Pag. 29 di 47 totali</i>	

7. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

- a) La precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.
- b) L'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto.
- c) Le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo.
- d) Le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.
- e) Le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

8. Ove l'esplicazione o la quantificazione delle riserve contabili o risarcitorie non sia possibile al momento della formulazione delle stesse, la riserva viene esplicitata, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dalla sua iscrizione, indicando le ragioni di ciascuna domanda e l'ammontare del compenso o risarcimento cui l'appaltatore ritiene di aver diritto mediante una chiara e specifica determinazione.

9. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro di contabilità le proprie motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a corrispondere.

9. Nel caso in cui l'appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e qualora persista nell'astensione o nel rifiuto se ne fa espressa menzione nel registro.


10. Nel caso di ritardata consegna dei lavori, si applica l'art. 13, comma 4, del presente Capitolato.

11. Qualora la contestazione dell'appaltatore riguardi la sospensione dei lavori, ritenuta *ab origine* illegittima, la relativa riserva viene iscritta, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori ove l'appaltatore ritenga la sospensione, fin dall'inizio, illegittima. Resta fermo il termine di quindici giorni per la relativa esplicazione. La riserva è poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all'appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 7 (e dall'art. 17 comma 3) del presente Capitolato, in tema di illegittimità sopravvenuta della sospensione.

12. L'esecutore, all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo, da apporre entro il termine di venti giorni dalla sua trasmissione da parte del RUP ai fini dell'accettazione, può iscrivere riserva, a pena di decadenza, esplicitando contestualmente le richieste ed eccezioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di collaudo. Nei casi in cui l'Appaltatore lo richieda, può essere concesso un termine di massimo 15 giorni per l'esplicazione della riserva apposta sul certificato di collaudo.

13. Ove la controversia insorta non sia risolta in via conciliativa o transattiva, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario del Foro di Padova ed è esclusa la competenza arbitrale.

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE		<i>Commessa:</i>	
	rev	data		
	01	dicembre 2023		
	00	ottobre 2023		
			Pag. 30 di 47 totali	

Art 45. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme applicabili in materia e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.


2. Ai sensi degli articoli 11, comma 6, e 119, commi 8, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale.

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004,

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE		<i>Commessa:</i>	
	rev	data		
	01	dicembre 2023		
	00	ottobre 2023		
			Pag. 31 di 47 totali	


n. 124.

Art 46. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)


1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.
4. In caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 51, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art 47. Risoluzione del contratto e Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
 - a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94,95,96,97,98 del Codice dei contratti;
 - c) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, ivi compresa l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - d) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all'articolo 21, i seguenti casi:
 - a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE		<i>Commessa:</i>	
	rev	data		
	01	dicembre 2023		
	00	ottobre 2023		
			Pag. 32 di 47 totali	

- rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui al capo 8 del presente Capitolato Speciale, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
- 3.** Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
- 4.** Nei casi di risoluzione del contratto – o, comunque, di caducazione dello stesso per responsabilità dell'Appaltatore – e di esecuzione d'ufficio, si applicano le seguenti previsioni, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante:
- a) si affidano i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'Appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori; a tale riguardo, ai sensi dell'art. 124, comma 2, 2° periodo, del Codice, la Stazione appaltante si riserva anche la facoltà di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
- b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE		<i>Commessa:</i>		
	rev		data		
			01	dicembre 2023	
			00	ottobre 2023	
			<i>Pag. 33 di 47 totali</i>		


appalto per il completamento dei lavori – sia che si ricorra a una nuova procedura di gara sia che l'affidamento intervenga alle condizioni proposte dall'operatore interpellato – e l'importo netto degli stessi risultanti dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

5. Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro 30 giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

6. Nel caso di subentro di un esecutore a un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni e i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE		<i>Commessa:</i>	
	rev	data		
	01	dicembre 2023		
	00	ottobre 2023		
			Pag. 34 di 47 totali	

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art 48. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione


1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo/regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante.
4. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1.

Art 49. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il collaudo finale deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, fermo quanto previsto dell'art. 17, comma 2, dell'all. II.14. Nella lettera d'incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
2. Nei casi previsti dall'art. 28 dell'allegato II.14 al Codice il collaudo – pertanto, (i) per i lavori fino ad 1 milione di euro, se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà e (ii) sempre per i lavori di importo superiore ad 1 milione di euro e fino allo soglia europea, a meno che non si tratti di un intervento previsto alla lettera b) del comma 1 del cit. art. 28 – è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, che deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.


Art 50. Presa in consegna dei lavori ultimati e anticipata

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 50, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'Appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE		<i>Commessa:</i>		
	rev		<i>data</i>		
			01	<i>dicembre 2023</i>	
			00	<i>ottobre 2023</i>	
			<i>Pag. 35 di 47 totali</i>		

stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 50, comma 3.
6. Ad ogni modo, ai fini della consegna anticipata, trova applicazione il disposto dell'articolo 24 dell'allegato II.14 al Codice.


	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE		<i>Commessa:</i>		
	rev		<i>data</i>		
			01	<i>dicembre 2023</i>	
			00	<i>ottobre 2023</i>	
			<i>Pag. 36 di 47 totali</i>		

CAPO 12. NORME FINALI

Art 51. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore


1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d'appalto, al Codice dei contratti pubblici (e alle relative norme attuative contenute negli allegati, per come applicabili ai settori speciali) e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

- a) la **fedele esecuzione** del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b) la redazione degli **elaborati di cantierizzazione**, in aggiunta a quelli progettuali;
- c) la redazione del rilievo dell'eseguito cd. "**as built**". L'Appaltatore è tenuto a presentare a propria cura e spese i rilievi e disegni quotati di dettaglio del tracciato e di quanto effettivamente costruito e posto in opera sia su supporto digitale modificabile, entro 15 giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di mancata consegna si potrà applicare una penale pari al costo da sostenere per la riproduzione;
- d) i movimenti di terra e ogni altro **onere relativo alla formazione del cantiere** attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- e) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni **responsabilità risarcitoria** e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
- f) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le **prove che verranno ordinate dalla DL**, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- g) le **responsabilità sulla non rispondenza** degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato;
- h) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli **scoli delle acque e del transito** sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- i) il **ricevimento**, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE	<i>Commessa:</i>	
		rev	data
		01	<i>dicembre 2023</i>
		00	<i>ottobre 2023</i>
		<i>Pag. 37 di 47 totali</i>	


stesso Appaltatore;

- j) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, **l'uso parziale o totale** dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- k) la **pulizia** del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli **allacciamenti provvisori** di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- m) l'esecuzione di un'opera **campione** delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente Capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- n) la fornitura e manutenzione dei **cartelli di avviso**, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso **ufficio** del personale di DL e assistenza;
- p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per **tracciamenti**, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di **materiale** usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente Capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- r) l'idonea **protezione** dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire **l'incolumità** degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE	<i>Commessa:</i>	
		rev	data
		01	dicembre 2023
		00	ottobre 2023
	<i>Pag. 38 di 47 totali</i>		

sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

- t) la **pulizia**, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - u) la dimostrazione dei **pesi**, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
 - v) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al **deposito** della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
 - w) il **divieto di autorizzare** terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
 - x) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1° marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai **rumori**;
 - y) il completo **sgombero** del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - z) la richiesta tempestiva dei **permessi**, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - aa) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la **cartellonista** a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
 - bb) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per **l'abbattimento della produzione delle polveri** durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
- 3.** L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
- 4.** In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile determinata con le modalità di cui all'articolo 24, comma 1.
- 5.** L'Appaltatore è altresì obbligato:
- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, sebbene invitato, non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE		<i>Commessa:</i>	
	rev	data		
	01	dicembre 2023		
	00	ottobre 2023		
			Pag. 39 di 47 totali	

- d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

6. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.

7. L'Appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art 52. Conformità agli standard sociali


1. L'Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'Appaltatore è tenuto a:

- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
- b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
- d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE		<i>Commessa:</i>	
	rev	data		
	01	dicembre 2023		
	00	ottobre 2023		
			Pag. 40 di 47 totali	

giugno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art 53. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione


1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato generale d'appalto, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui al successivo articolo.

Art 54. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 2, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
 - b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
 - c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
 - d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
 - f) calcestruzzi con classe di resistenza $R_{ck} \leq 15$ Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L'Appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art 55. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore (Impresa Affidataria) tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'Appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto del ministero dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE		<i>Commessa:</i>	
	rev	data		
	01	dicembre 2023		
	00	ottobre 2023		
			Pag. 41 di 47 totali	

e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

- a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

3. Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art 56. Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art 57. Cartello di cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate, è fornito in conformità al modello di cui all'allegato «C».


Art 58. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accessi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE		<i>Commessa:</i>		
	rev		data		
			01	dicembre 2023	
			00	ottobre 2023	
			Pag. 42 di 47 totali		

di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP del presente appalto.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 49 del presente Capitolato speciale.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art 59. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere accertata l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente.


Art 60. Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

1. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha aderito, che l'Appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere: protocollo di legalità, approvato dalla Regione Veneto con deliberazione di G.R.V. n.1036 del 10 agosto 2015 e sottoscritto con gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto in data 7 settembre 2015.

2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresì, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.

3. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

4. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato, infine, nel caso di affidamento di incarichi di

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE		<i>Commessa:</i>		
	rev		<i>data</i>		
			01	<i>dicembre 2023</i>	
			00	<i>ottobre 2023</i>	
			<i>Pag. 43 di 47 totali</i>		

collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

Art 61. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 17, commi 8 e 9, del Codice dei contratti:


- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato generale d'appalto.


4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE	<i>Commessa:</i>	
		rev	data
		01	dicembre 2023
		00	ottobre 2023
		<i>Pag. 44 di 47 totali</i>	


CAPO 13. ALLEGATI alla Parte prima

Allegato «A»	ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO (articolo 7, comma 1, lettera c))
<i>TAVOLA</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>
REL	RELAZIONE TECNICA GENERALE
RVA	RELAZIONE DI VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE
PSF	PLANIMETRIA STATO DI FATTO
PLP	PLANIMETRIA DI PROGETTO
PRF	PROFILI DI POSA
SEZ	SEZIONI STRADALI
PAC	PARTICOLARI COSTRUTTIVI
PLS	PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI
DOF	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
PLI	PLANIMETRIA INQUADRAMENTO
PIT	ESTRATTO P.G.R. / P.A.T.
CME	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CSA	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CRO	CRONORPOGRAMMA
QUE	QUADRO ECONOMICO
ELP	ELENCO PREZZI
COR	ESTRATTO COROGRAFIA GENERALE
PMO	PIANO MANUTENZIONE
PSC	PIANO DI SICUREZZA
FAT	FASCICOLO TECNICO
COM	COMPUTO METRICO
SCC	SCHEMA DI CONTRATTO
MOL	LISTA DELLE CATEGORIE DEI LAVORI
MOE	ELENCO DESCRITTIVO
RIL	RILIEVO PLANOALTIMETRICO
PLC	PLANIMETRIA ESTRATTO CATASTALE DELLA ZONA.
//	//

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE	Commissa:	
		rev	data
		01	dicembre 2023
		00	ottobre 2023
		Pag. 45 di 47 totali	

Allegato «B»	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (articolo 59, comma 1)
---------------------	--

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi Il sottoscritto in qualità di rappresentante legale dell'impresa i..... <p style="text-align: center;">dichiara:</p> che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da: <ul style="list-style-type: none"> - le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182; - la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; - la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo; - la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria); - la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima); - la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; - art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo", fatta a New York il 20 novembre 1989; - la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza). Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato. <p>Convenzioni fondamentali dell'ILO:</p> <p>Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)</p> <ul style="list-style-type: none"> - I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione. - L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni. - I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità. - Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. <p>Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.</p> <p>Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)</p> <ul style="list-style-type: none"> - E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
--

	Condotta di adduzione idropotabile primaria Cà Diedo – Porto Viro Prog. n. 1132 PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME AMMINISTRATIVE	<i>Commessa:</i>	
		rev	data
		01	<i>dicembre 2023</i>
		00	<i>ottobre 2023</i>
		<i>Pag. 46 di 47 totali</i>	

- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma,

Data:.....

Timbro